

# **BGer 1C\_194/2026 vom 21. Mai 2026**

Bundesgericht, 2026-05-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1C\\_194\\_2026](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_194_2026)

FR: TF 1C\_194/2026 du 21 mai 2026

IT: TF 1C\_194/2026 del 21 maggio 2026

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 151 II 68 consid. 1).

### **E. 1.2**

Secondo l' art. 94 LTF , può essere interposto ricorso al Tribunale federale se la giurisdizione adita nega o ritarda indebitamente la pronuncia di una decisione impugnabile (sulla nozione di ritardata e denegata giustizia, cfr. DTF 151 I 294 consid. 4.2; 151 IV 175 consid. 3.2.1). Chi presenta un ricorso deve avere un interesse pratico e attuale alla trattazione del gravame, il quale deve sussistere non solo al momento del suo inoltro, ma anche quando il Tribunale federale statuisce sullo stesso. Se l'interesse viene meno durante la procedura ricorsuale, la causa diviene senza oggetto ( DTF 147 I 478 consid. 2.2; 142 I 135 consid. 1.3.1).

### **E. 1.3**

Secondo l' art. 32 cpv. 1 LTF , il Presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza; egli decide quale giudice unico circa lo stralcio dai ruoli, segnatamente delle cause divenute prive d'oggetto, come nella fattispecie ( art. 32 cpv. 2 LTF ). Udite le parti, dichiara il processo terminato e, con motivazione sommaria, statuisce sulle spese tenendo conto dello stato delle case prima del verificarsi del motivo che termina la lite ( art. 71 LTF in relazione con l' art. 72 PC [RS 273]); DTF 142 V 551 consid. 8.2; sentenza 5A\_680/2025 del 28 aprile 2026 consid. 4).

### **E. 1.4**

Per invalsa giurisprudenza, l'interesse pratico e attuale nell'ambito di un ricorso per ritardata o denegata giustizia viene meno quando l'autorità abbia nel frattempo emanato la decisione richiesta ( DTF 125 V 373 consid. 1; sentenze 1C\_203/2025 del 16 giugno 2025 consid. 3; 1D\_7/2024 del 9 aprile 2025 consid. 1.2.2; 1C\_496/2017 del 22 gennaio 2018 consid. 2.2). In concreto, il Tribunale cantonale amministrativo ha nel frattempo statuito nel merito dell'istanza del ricorrente con decisione del 19 aprile 2026 (n. 52.2026.149). La procedura di ricorso al Tribunale federale è quindi divenuta priva di oggetto poiché, come riconosciuto anche dall'insorgente, la conclusione ricorsuale volta a ottenere una decisione formale ed impugnabile è stata soddisfatta. L'assenza di un interesse degno di protezione emergeva, peraltro, già dallo scritto del 29 aprile 2026, con cui l'interessato ha informato questa Corte di avere ottenuto per altre vie una copia integrale del giudizio cantonale richiesto. Per il resto, egli non dimostra, né pretende, di disporre ancora di un interesse a fare accertare l'asserita ritardata giustizia della Corte cantonale. In ogni caso, non sono ravvisabili circostanze eccezionali che giustificerebbero, in concreto, di prescindere dall'esigenza di un interesse pratico e attuale (cfr. DTF 147 I 478 consid. 2.2; sentenza

1D\_7/2024, citata, consid. 1.2.2).

**E. 2**

Non si prelevano spese giudiziarie.

**E. 3**

Comunicazione al ricorrente e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 21 maggio 2026

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice Presidente: Kneubühler

Il Cancelliere: M. Piatti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.